

CP 13/12
CROH 374/14

IL TRIBUNALE DI VELLETRI

Sez. II fallimentare

riunito nella camera di consiglio e così composto:

Dott. Antonino La Malfa	Presidente est
Dott. M. Rosaria Casaregola	Giudice
Dott. M. Vittoria Caprara	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

del concordato preventivo presentato dalla srl Vichi Holding con sede legale in Roma, via delle Cosmee e sede effettiva in Albano Laziale, v. Piani di Monte Savello n. 57/59, c.f. 08116581003;

Con atto depositato in data 8.5.2013 la srl Vichi Holding, previa richiesta ed ammissione alla procedura di preconcordato ex art. 161 VI comma l.f., ha presentato domanda di concordato preventivo ex art. 160 l. fall.;

la proposta prevede la liquidazione integrale dei beni dell'impresa, previa tutela e valorizzazione dei rami ed attività aziendali ancora vitali, ed il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed ipotecari, ad eccezione di una modesta parte del debito tributario che viene falcidiato mediante transazione fiscale, e predisposizione di due classi di creditori chirografari con trattamento differenziato in misura stimata pari al 43 % dei debiti chirografari della prima classe e al 34 % per i creditori della seconda classe, costituito dalla sola società creditrice Cami Solution srl, con pagamento condizionato e postergato al pagamento della prima classe (eventuali eccedenze saranno attribuite tra tutti i creditori in pari misura.

E' stata presentata domanda di transazione fiscale, con previsione di limitazione delle sanzioni al 10% (non relativa ai debiti fiscali "storici" iscritti a ruolo e già oggetto di precedente rateizzazione e garanzia ipotecaria, che rimangono immutati, azzeramento degli interessi moratori maturandi, relativa anche ai crediti "storici" sopra menzionati.

Il totale delle passività è indicato in €. 33.314 mln mentre l'attivo è stato indicato in €. 26.435 mln con costi e spese di procedura e gestione pari ad €. 2.127 mln, con un attivo disponibile pari ad €. 24.308 mln. Per il privilegiati è previsto il pagamento di €. 21.636 mln, ai chirografari di prima classe il pagamento di €. 1.684 mln e ai creditori di seconda classe il pagamento di €. 0.987 mln.

Il piano, che espressamente esclude la presentazione di un concordato in continuità, prevede la liquidazione dei beni nell'arco temporale di un quadriennio e l'affidamento della liquidazione all'attuale liquidatore Dott. Marco Cioni.

I costi di organizzazione e gestione nonché le spese della procedura sono stimati complessivamente in € 814.740,00, mentre i costi di organizzazione e gestione della struttura societaria sono stimati complessivamente in € 1.313.180,00.

Il Tribunale di Velletri ha richiesto alla ricorrente alcuni chiarimenti ai sensi dell'art. 162 L.F. e la società provvedeva con nota del 26 giugno 2013.

Con decreto del 17/30 luglio 2013 la ricorrente Vichi Holding S.r.l. veniva ammessa alla procedura di Concordato Preventivo.

In data 1° agosto 2013 la ricorrente ha provveduto al deposito presso la cancelleria dell'importo di Euro 25.000,00 a titolo di fondo spese di procedura.

In data 5 novembre 2013 si è tenuta l'adunanza dei creditori ex art. 174 L.F..

I Commissari, allo scadere del termine di 20 giorni prescritto, hanno dato atto dell'avvenuto raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 177 L.F ed il Tribunale ha fissato l'udienza per il giudizio di omologazione, nel quale non sono state proposte opposizioni da parte dei creditori o di altri. Il Tribunale ha quindi riservato la decisione.

In assenza di opposizioni, spetta al collegio la verifica della regolarità formale e sostanziale della proposta.

Con il decreto di ammissione alla procedura si è data ragione della competenza del Tribunale adito in ragione della presenza nel circondario della sede effettiva, della corretta articolazione della richiesta di transazione fiscale e del carattere liquidatorio della proposta, pur in presenza di un'azienda in affitto. Altrettanto corretta risulta la proposta della differenziazione del debito fiscale in due classi con trattamento differenziato, la seconda postergata alla prima, in ragione del rispetto del criterio della doppia omogeneità.

Il corredo documentale risulta completo, col deposito della seguente documentazione: a) la relazione attestativa ex art. 161 così come integrata; b) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; c) l'elenco dei creditori nominativo (con suddivisione tra chirografari e privilegiati e titolo e grado di prelazione); d) lo stato analitico ed estimativo delle attività; e) l'elenco dei titolari di diritti reali ed il piano di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei creditori; f) sussistono condizioni tali da consentire di ricondurre la proposta alla concreta fattibilità giuridica ed economica; g) la proposta rientra nell'ambito degli schemi sostanziali e formali previsti dall'art. 160 primo comma l. f.

Ciò premesso, la proposta risulta aver raggiunto le maggioranze complessive e per classi necessarie: nel complesso la proposta ha raggiunto voti favorevoli per €. 6.742.529,88 e contrari per €. 68.252,86.

Le valutazioni dei commissari giudiziali nella relazione ex art. 172 l.f. hanno condotto alla rettificazione dell'attivo previsto, con una riduzione della percentuale di soddisfazione della seconda classe dei creditori postergata (la prima rimarrebbe invariata) ipotizzata alternativamente in misura del 10,02 % o, in misura nulla in ipotesi di mancata applicazione della t.f..

Nell'ambito del parere ex art. 180 l.f. i commissari hanno reso una valutazione positiva sulla proposta, rilevando la presenza di sensibili margini di incertezza in relazione al valore di realizzo del compendio immobiliare e degli assets aziendali, ma che essa si presenta certamente vantaggiosa per i creditori rispetto alle previsioni di realizzo in sede fallimentare, evidenziando la particolare importanza ai fini della valutazione economica del concordato dell'accoglimento della domanda di transazione fiscale.

Tale rilievo impone alcune considerazioni in merito proprio all'esito della proposta transazione fiscale. ex art. 182 ter l.f., relativa ad alcuni debiti tributari della società (non tutti, poiché alcuni debiti qualificati "storici", in quanto oggetto di precedenti iscrizioni a ruolo e coperti da garanzia ipotecaria relativi a

pregresse vicende penali, sono stati esclusi dalla domanda di TF), in ordine ai quali è stata ipotizzata la falcidia delle sanzioni al 10% e acceramento degli interessi maturati e maturandi.

L'Agenzia delle Entrate, Equitalia e gli Istituti previdenziali competenti si sono espressi in sede di voto in maniera oggettivamente poco chiara ed equivoca: il concessionario EQUITALIA SUD, non ha fatto pervenire nei 30 giorni successivi alla presentazione della transazione la certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso, l'Agenzia Entrate di ROMA, l'INPS e l'INAIL, nello stesso termine non hanno proceduto alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, ed a notificare i relativi avvisi di irregolarità.

Successivamente la sola Agenzia delle Entrate ha espresso "*parere favorevole*" alla proposta, con "*intenzione di astenersi dal voto*" per la quota di credito privilegiata, "*mentre per la quota di credito in privilegio degradato in chirografo esprimerà voto favorevole alla proposta di concordato.*"

Dunque, all'intenzione di esprimere voto favorevole non è poi seguita poi alcuna concreta manifestazione positiva o negativa. Quindi mancata espressione del voto da parte di tutti i suindicati soggetti creditori.

Dal che l'esigenza anzitutto di esaminare la portata giuridica di tale comportamento e poi di valutarne le conseguenze.

Ai fini del raggiungimento delle maggioranze, il silenzio dell'Agenzia e quello dell'Istituto previdenziale deve essere ritenuto voto favorevole, poiché nessuna norma o elemento interpretativo possono condurre a ritenere non efficace per tali soggetti il disposto dell'art. 178 u.c., che riguarda indistintamente tutti i creditori che non hanno esercitato il diritto di voto in adunanza. Tale conclusione non è ostacolata dal testo dell'art. 182 ter laddove prevede che "*l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma*", poiché tale norma, introdotta quando ancora non vigeva il principio del silenzio assenso, si limita sostanzialmente ad indicare che il voto dell'Ufficio è reso dal direttore su parere favorevole della direzione generale, ma non modifica le comuni modalità di espressione, che rimangono per l'agenzia uguali a quelle degli altri creditori.

Ma si pone un secondo profilo di problematicità, se il silenzio del fisco, che come si è detto equivale a voto favorevole debba anche essere considerato come adesione alla proposta ai sensi dell'art. 182 ter, secondo cui "*Relativamente ai tributi ... l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma.*" e dunque come accettazione non solo dei termini di adempimento ivi previsti, ma anche quanto alla determinazione del credito e della relativa collocazione. In caso di risposta positiva si avrebbe un effetto di cristallizzazione del debito tributario sugli importi indicati dal proponente, con perdita da parte dell'ufficio di ogni facoltà di contestazione ulteriore. Ne conseguirebbe in sostanza il consolidamento del debito sulla base di quanto indicato dal proponente e la cessazione del contendere con l'omologazione e conseguentemente la liberazione della debitrice sulla base di quanto indicato dalla Vichi Holding.

Una risposta compiuta e non fondata sul mero dato letterale che potrebbe essere poco appagante sul piano ermeneutico, presuppone una breve disamina della funzione e della struttura dell'istituto così come si sta faticosamente delineando nella giurisprudenza e nella dottrina.

Anzitutto si deve rilevare che correttamente la società ha proposto il trattamento dei debiti fiscali mediante la presentazione di domanda ex art. 182 ter l.f..

Non ritiene invero il Collegio di condividere il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22931 del 4 novembre 2011, che ha invece sostenuto la possibilità della falcidia anche senza ricorrere a questo sub procedimento.

Il tema, come emerge da un esame dell'evoluzione storica della norma, è strettamente collegato al dubbio sulla possibile falcidia dell'IVA.

Nella prima stesura l'art. 182 ter escludeva dalla falcidia "i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea". Nella giurisprudenza e nella letteratura sull'argomento si è discusso se l'IVA facesse parte di tale categoria di tributi o se costituisse solo una base di calcolo per la contribuzione e - a fronte di alcune pronunce di merito che adottavano la seconda soluzione ammettendo la falcidia di tale tributo - è stato inserito il divieto esplicito della falcidia di tale imposta. Solamente dopo tale modifica, si è aperto un nuovo fronte sul quesito se fosse possibile proporre la falcidia dei debiti fiscali anche senza la necessità di presentare la domanda di transazione, con la conseguenza che in tale ipotesi, non dovendosi direttamente applicare l'art. 182 ter, non operasse il divieto di falcidia dell'IVA contenuto in tale norma.

La giurisprudenza di merito era contrastata e la Corte di Cassazione è intervenuta affermando per un verso la tesi del "doppio binario" e cioè della facoltà per il debitore intenzionato a proporre il trattamento dei debiti fiscali di ricorrere o meno alla transazione fiscale e per altro verso la non falcidiabilità dell'IVA in ragione della natura sostanziale della relativa previsione.

La Corte, dopo aver condivisibilmente sostenuto che "Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161" ha escluso che la soluzione al quesito possa essere basata sulla mera espressione "può" dell'art. 160 l.f., ed ha rilevato che i crediti tributari beneficiano di uno statuto particolare nell'ambito del procedimento di TF sia in merito alla procedura, sia con riguardo alla possibilità di dar luogo agli effetti del consolidamento e della cessazione della materia del contendere previsti espressamente dalla norma.

Poiché il voto contrario o il mancato voto del fisco non potrebbe mai impedire al concordato di pervenire alla sua naturale conclusione, non sussisterebbero motivi per escludere che il ricorrente possa non voler beneficiare del consolidamento e della cessazione delle liti proprie della transazione fiscale ed optare per il ricorso diretto al concordato preventivo. Sarebbe assente un interesse dell'amministrazione all'attivazione della transazione fiscale, unico elemento che possa condurre ad escludere la libertà per il proponente di intraprendere la strada ritenuta più opportuna.

Ma questo percorso a ben vedere può essere condiviso.

Va rilevato anzitutto che il trattamento dei debiti privilegiati fiscali è stato introdotto dalla riforma della legge fallimentare del 2005 con regole difformi rispetto ai crediti "comuni", con la nuova norma dell'art. 182 ter, che ha configurato addirittura un sub procedimento idoneo ad innestarsi nel concordato preventivo, con previsione di specifici obblighi informativi e certificativi a carico delle parti, di effetti del

tutto peculiari come il consolidamento del debito fiscale e la cessazione della materia del contendere, e con modalità specifiche di espressione del voto da parte degli uffici fiscali.

A fronte della presenza nel corpo normativo di tale norma, che assume evidentemente carattere di specialità ed eccezionalità (come rilevato in dottrina e nella stessa sentenza 22931/11) per sostenere l'applicabilità alternativa della norma generale si dovrebbe offrire una forte giustificazione sul piano interpretativo e funzionale. Si dovrebbero spiegare le ragioni della stessa esistenza della norma speciale (altrimenti inutile) per regolare casi nei quali sarebbe già applicabile la norma generale.

Si è detto che il trattamento senza transazione fiscale consentirebbe al debitore che non ha interesse al consolidamento del debito ed alla cessazione del contendere di pervenire alla falcidia senza dar luogo agli adempimenti dell'art. 182 ter. Dunque il cuore del problema risiede nella valutazione della portata degli effetti collaterali del consolidamento e della cessazione del contendere.

La sentenza 22931/11, sembra non voler prendere posizione sulla questione e limitarsi ad accennare che il termine è atecnico e può assumere vari significati, in realtà in alcuni passaggi successivi esprime chiaramente alcuni connotati specifici, che è importante qui riportare espressamente: *"In primo luogo è possibile che, pur sollecitata dalla comunicazione di copia della domanda di concordato, l'Amministrazione semplicemente non si attivi trasmettendo la richiesta documentazione. Poiché evidentemente il procedimento non può subire un'interruzione per l'inadempienza dell'ufficio si deve procedere ugualmente agli ulteriori adempimenti e quindi alla votazione e, se la maggioranza è comunque raggiunta, al giudizio di omologazione il cui esito, come chiarito, non può essere condizionato dalla mancanza del voto favorevole dell'erario. Un esito analogo si verifica se l'ufficio adempie al proprio obbligo ma il contribuente debitore ritiene di non doversi adeguare alla pretesa e quindi non modifica la proposta... Stesso esito, infine, se i conteggi del debitore e del fisco coincidono o se il secondo comunque si adegua alla pretesa risultante dal consolidamento ma l'erario esprime ugualmente voto non favorevole; ipotesi, questa, possibile in quanto non può negarsi al fisco la facoltà di non aderire alla proposta"*.

Evidentemente, secondo la Corte in tutti i casi in cui le posizioni delle parti divergono, il concordato può pervenire comunque al suo esito naturale dell'omologazione senza che siano in alcun modo stabiliti l'ammontare e la collocazione della pretesa tributaria (va anche tenuto conto che sui crediti fiscali vige la giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie) e quindi senza che si determini alcun consolidamento in senso sostanziale.

A conforto della soluzione negativa si consideri anche che il termine di 30 giorni previsto dalla norma per dar luogo al consolidamento mediante l'invio delle certificazioni è assolutamente inadeguato allo scopo per i tempi propri dell'amministrazione e comunque non è un termine qualificato come perentorio.

Ne deriva anche, in tali ipotesi, l'impossibilità che si verifichi la cessazione del contendere (che in sede di contenzioso fiscale avviene solitamente a seguito di sgravio o di accordo delle parti sul dovuto).

Dunque, il consolidamento dei debiti e la cessazione delle liti non costituiscono effetti necessari, ma solo eventuali, della transazione fiscale che si verificano solamente quando le pretese del debitore e del creditore coincidono.

Ma se questa conclusione è valida, allora la spiegazione posta a base della tesi del "doppio binario" non è sufficiente, con la conseguenza che la transazione fiscale deve essere considerata l'unico strumento possibile per proporre il trattamento dei debiti tributari.

Per quanto interessa in questa sede, peraltro, dalle considerazioni sopra succintamente esposte emerge un altro dato, quello della scissione tra il voto degli uffici fiscali e l'adesione o meno alle indicazioni del proponente in merito all'ammontare del credito, che costituisce un aspetto sostanziale del tutto diverso ed autonomo.

Se quindi, il silenzio del Fisco equivale, come per gli altri creditori, al voto favorevole ai sensi dell'art. 178 u.c. l.f., ciò non significa che tale silenzio comporti anche l'accettazione delle dichiarazioni di debito contenute nella documentazione del proponente, ben restando l'amministrazione libera di contestarle nelle sedi competenti.

Si devono confermare quindi le conclusioni assunte in sede di verifica del voto, anche perchè il testo dell'art. 178 u.c. è chiarissimo laddove prevede che i voti non pervenuti "si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti" e dunque non assumono valenza alcuna ad altri fini.

D'altra parte sarebbe davvero sproporzionato far discendere dal mancato voto addirittura l'accettazione tacita dell'indicazione del credito per il solo fisco, mentre per gli altri creditori rimane evidente che pur in caso di voto favorevole rimane valida la possibilità della successiva definizione giudiziale del dovuto.

In conclusione, positivamente valutata la presentazione della domanda di t.f., deve ritenersi che l'omologazione del concordato comporta l'obbligatorietà della proposta anche nei riguardi del debito fiscale e dunque l'adempimento dovrà avvenire col il pagamento di quanto indicato in proposta.

Il concordato proposto deve quindi essere omologato.

Poiché la proposta riguarda un concordato con cessione dei beni ai creditori, va nominato un liquidatore il comitato di tre creditori, ai sensi dell'art. 182 l. fall.

A questo proposito ritiene il collegio di non poter accogliere la richiesta della proponente di nominare quale liquidatore l'attuale L.R. della società, in ragione della posizione di potenziale conflitto d'interessi che sussiste tra colui che ha presentato la proposta e predisposto il piano e colui che è chiamato alle complesse e impegnative attività di gestione e liquidazione che sono indicate in proposta.

Paiono opportune inoltre alcune disposizioni sulla conduzione della liquidazione e delle operazioni esecutive del concordato, come da dispositivo, per una più certa e fluida prosecuzione delle stesse, con nomina di due liquidatori con poteri congiunti (salva sempre l'unicità del compenso) in ragione della complessità delle attività da compiere.

P.Q.M

omologa il concordato preventivo proposto da srl Vichi Holding;

il Commissario Giudiziale vigilerà sull'andamento della procedura e in particolare sulla tempestiva e corretta effettuazione delle operazioni di scissione societaria;

nomina il commissario liquidatore in persona del Dott. Prof Alfonso Di Carlo e dell'Avv. Marco Resta;

i liquidatori presenteranno entro il termine di 60 giorni un programma della liquidazione con indicazione dei tempi di espletamento; su tale programma i commissari giudiziali e il comitato dei creditori esprimeranno parere; dovranno essere autorizzati gli atti indicati dall'art. 182 IV comma l. f., mentre

saranno esenti da autorizzazione gli altri atti; i liquidatori informeranno i commissari giudiziali delle azioni giudiziarie che intenderanno intraprendere, delle azioni in cui intenderanno o non costituirsi e dei difensori che intenderanno nominare; dovranno informare i commissari giudiziali e il comitato dei creditori su ogni circostanza rilevante ai fini dell'adempimento o meno del concordato, sugli atti di valore superiore ad €. 50.000, sulle transazioni, conciliazioni, rinunce alle liti, consulenze; depositeranno in cancelleria e trasmetteranno al comitato dei creditori e ai C.G. una relazione semestrale sull'andamento della liquidazione, inviando copia dell'estratto del conto corrente e riferiranno al comitato dei creditori e al tribunale ogni fatto rilevante dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori;

in presenza di somme liquide significative i liquidatori provvederanno a riparti parziali, sulla base di piani di ripartizione vistati, previo parere del comitato dei creditori, dal Commissario Giudiziale e dal GD;

esaurite le operazioni e prima della liquidazione finale del compenso, i liquidatori renderanno il conto della gestione a norma dell'art. 116 l. f.;

nomina comitato dei creditori come segue:

Mediocredito italiano;

Eni spa;

Bioconsult,

Così deciso in Velletri, il 12.2.2014.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marina Pisa



Il Presidente
Pres. Antonio Pasquale La Malfa

TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE FALLIMENTARE
DEPOSITATO

14 FEB. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marina Pisa

IL SO . it